

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 e s.m.i.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2023

INDICE

DEFINIZIONI.....	6
I - PARTE GENERALE.....	8
1) INTRODUZIONE	8
2) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	9
3) ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE 14	
4) DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI UMBRA ACQUE S.P.A.	15
4.1) La realtà organizzativa di Umbra Acque	16
4.2) Gli strumenti di Governance di Umbra Acque	17
4.3) Il Codice Etico	18
5) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	18
5.1) Premessa.....	19
5.2) Il progetto per la realizzazione del proprio modello	19
6) ORGANISMO DI VIGILANZA	22
6.1) Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento	22
6.2) Funzioni e poteri dell'OdV	22
6.3) Identificazione dell'OdV	25
6.4) Il flusso informativo verso l'OdV.....	27
6.5) Whistleblowing	28
6.6) Il rapporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali.....	29
6.7) Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV	29
7) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	30
8) LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO.....	31
8.1) (a) lavoratori dipendenti - (b) dirigenti	32
8.2) Consiglio di Amministrazione	33
8.3) Collaboratori esterni e terze parti.....	34
9) I REATI APPLICABILI	34
II - PARTE SPECIALE.....	35
1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART. 25, D.LGS. 231/01).....	39

1.1) Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi	39
1.2) Definizioni e principi generali di comportamento nell'ambito dei rapporti con la P.A.	42
1.3) Protocolli generali e specifici	45
1.4) Comunicazioni all'OdV	56
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS, D.LGS. 231/2001)	58
2.1) Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi	58
2.3) Protocolli ed elementi di controllo	61
2.4) Comunicazioni all'OdV	64
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER, D.LGS. 231/01)	65
3.1) Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi	65
3.2) Principi generali di comportamento	66
3.3) Protocolli ed elementi di controllo	67
3.4) Comunicazioni all'OdV	67
4. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01)	69
4.1) Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi	69
4.2) Principi generali di comportamento	72
4.3) Protocolli ed elementi di controllo	73
4.4) Comunicazioni all'OdV	78
5. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES, D.LGS. 231/01)	79
5.1) Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi	79
5.2) Principi generali di comportamento	79
5.3) Protocolli ed elementi di controllo	80
5.4) Comunicazioni all'OdV	80
6. DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES, D.LGS. 231)	81
6.1) Premessa e fattispecie di reato applicabili	81
6.2) Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi	84
6.3) Principi generali di comportamento	85
6.4) Struttura organizzativa della sicurezza in Umbra Acque S.p.A.	87
6.6) Comunicazioni all'OdV	96

7. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES, D.LGS. 231/01).....	97
7.1) <i>Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi.....</i>	97
7.2) <i>Principi generali di comportamento.....</i>	98
7.3) <i>Protocolli ed elementi di controllo.....</i>	99
7.4) <i>Comunicazioni all'OdV.....</i>	100
8. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. 231/01).....	101
8.1) <i>Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi.....</i>	101
8.2) <i>Principi generali di comportamento.....</i>	101
8.3) <i>Protocolli ed elementi di controllo.....</i>	101
8.4) <i>Comunicazioni all'OdV.....</i>	102
9. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES, D.LGS. 231/01).....	103
9.1) <i>Premessa e fattispecie di reato applicabili.....</i>	103
9.2) <i>Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi.....</i>	106
9.3) <i>Struttura organizzativa in materia ambientale in Umbra Acque S.p.A.....</i>	106
9.4) <i>Principi generali di comportamento.....</i>	107
9.5) <i>Certificazioni ambientali.....</i>	108
9.6) <i>Prescrizioni specifiche di comportamento, finalizzate alla gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze e selezione e gestione dei rapporti con i soggetti terzi e fornitori.....</i>	109
9.7) <i>Prescrizioni specifiche in materia di gestione dei fanghi dalla gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.....</i>	112
9.8) <i>Prescrizioni specifiche di comportamento in materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.....</i>	113
9.9) <i>Prescrizioni specifiche di comportamento in caso di inquinamento.....</i>	115
9.10) <i>Protocolli ed elementi di controllo.....</i>	116
9.11) <i>Comunicazioni all'OdV.....</i>	116
10. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Art. 25 DUODECIES, D.LGS. 231/01).....	118
10.1) <i>Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi.....</i>	118
10.2) <i>Principi generali di comportamento.....</i>	118
10.3) <i>Protocolli ed elementi di controllo.....</i>	119
10.4) <i>Comunicazioni all'OdV e flussi informativi.....</i>	119

11. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES, D.LGS. 231/01)	120
11.1) <i>Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi</i>	120
11.2) <i>Principi generali di comportamento</i>	122
11.3) <i>Protocolli ed elementi di controllo</i>	124
11.4) <i>Comunicazioni all'OdV</i>	128
III - NOTE CONCLUSIVE	129

ALLEGATI

- **Allegato 1:** Appendice contenente l'elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- **Allegato 2:** Codice Etico.
- **Allegato 3:** Policy adempimenti in materia di Trasparenza.
 - Allegato 3.1: Dettaglio attività Policy adempimenti in materia di Trasparenza
- **Allegato 4:** Risk Assessment.
- **Allegato 5:** Misure organizzative per la prevenzione dei reati di corruzione passiva e degli altri delitti verso la Pubblica Amministrazione.
 - Allegato 5.1: Risk Assessment Anticorruzione.
- **Allegato 6:** Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.
- **Allegato 7:** Policy Whistleblowing.

Tutti gli allegati sono considerati parte integrante ed essenziale di questo Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la consultazione del presente documento, si rassegna di seguito il catalogo delle definizioni adoperate:

- **“Area/Funzione/Unità/Struttura Organizzativa”**: Struttura interna alla Società le cui attività principali sono sinteticamente indicate nell’organigramma; resta inteso che ogni modifica dell’organigramma dovesse intervenire negli anni e con essa la suddivisione della struttura, comporterà che anche i nominativi/riferimenti presenti nel Modello si intenderanno adeguati al nuovo assetto.
- **“Apicali”, “Vertici”**: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua struttura secondo le deleghe, attribuzioni e competenze conferite, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- **“As is Analysis”**: analisi dello stato di *“governance”* societario antecedente all’intervento del D.Lgs. 231/2001;
- **“Consiglio di Amministrazione” o “CdA”**: Consiglio di Amministrazione di Umbra Acque S.p.A.;
- **“Decreto Whistleblowing”**: D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- **“D.Lgs. 231/01”, “D.Lgs. 231”, “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Destinatari”**: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua struttura secondo le deleghe, attribuzioni e competenze conferite; le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti; tutte le terze parti coinvolte nella gestione aziendale;
- **“Esponenti aziendali”**: i soggetti che agiscono, nel rapporto con i terzi, per conto di Umbra Acque;
- **“Gap Analysis”**: analisi delle lacune - rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 - riscontrate nell’organizzazione aziendale;
- **“Incarichi”**: gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’albo (es: avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, ecc.);

- **“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, “Modello”, “MOGC”:** l’insieme della disciplina contenuta nel presente documento;
- **“Organismo di Vigilanza”, “OdV”:** l’organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **“P.A.”:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **“Partner”:** le controparti contrattuali di Umbra Acque, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito dei processi sensibili;
- **“Reato/i 231”:** uno o più di quei reati specificamente richiamati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti “reati-presupposto”);
- **“Sistema Disciplinare”:** il Sistema Disciplinare adottato da Umbra Acque S.p.A., che costituisce parte integrante del Modello;
- **“Sottoposti”:** i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di coloro che appartengono ai vertici aziendali, ovvero soggetti legati da rapporto di lavoro subordinato: operai, impiegati e quadri che non rientrino nella categoria di cui all’art. 5, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **“Terzi”:** tutti i soggetti esterni a Umbra Acque S.p.A.;
- **“Umbra Acque”, “Società”, “UA”:** Umbra Acque S.p.A..

I - PARTE GENERALE

1) INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 rubricato *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”* di seguito (**“D.Lgs. 231”**), trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231, infatti, le società possono essere ritenute *“responsabili”* per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti *“in posizione apicale”* o semplicemente *“apicali”*) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231)¹.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Ai sensi del D.Lgs. 231, alle società sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati perpetrati da soggetti funzionalmente legati alla Società ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la Società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della stessa specie.

Tale responsabilità è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi².

¹ Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231: *“Responsabilità dell’ente - L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”*.

² Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231: *“Responsabilità dell’ente - L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

2) IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

In base al D.Lgs. 231, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies e 25-quinquiesdecies, se commessi nel proprio interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231 stesso.³

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie⁴:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231)⁵;
- reati informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'art. 24-bis del D.Lgs. 231)⁶;

³ L'articolo 23 del D.Lgs. 231 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

⁴ Si rappresenta che l'art. 24-bis è stato modificato dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93. ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 i reati di trattamento illecito di dati di cui all'art. 167 del D.Lgs. 196/2003, falsità delle dichiarazioni al Garante ex art. 168 del D.Lgs. 196/2003, inosservanza dei provvedimenti del Garante ex art. 170 del D.Lgs. 196/2003. Tuttavia, detto decreto-legge non è successivamente stato convertito in legge nella parte relativa a detti reati.

⁵ Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

⁶ L'art. 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 7 della legge 48/2008. Si tratta dei reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

- reati contro la fede pubblica (quali ad esempio falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-bis D.Lgs. 231)⁷;
- reati contro l'industria ed il commercio (quali ad esempio turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231)⁸;
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231, modificato con la legge 262/2005, con il D.Lgs. 39/2010, con la legge 69/2015 e, più recentemente, con il D.Lgs. 38/2017⁹);

⁷ L'art. 25-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17 co. 7 lettera a) num. 1) della legge 23 luglio 2009.

⁸ L'art. 25-bis.1. è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater), Art.4 L. 350/03.

⁹ L'art. 25-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231. Con l'entrata in vigore della Legge 69/2015 sono stati modificati i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); inoltre è stato introdotto nel novero dei reati-presupposto ex D.Lgs. 231 l'art. 2621-bis rubricato "Fatti di lieve entità". Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2017: (i) è stata ampliata notevolmente, in relazione al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., la categoria dei soggetti punibili per episodi corruttivi ed è stato eliminato il riferimento al "nocumento alla società" con la conseguenza che la punibilità dell'accordo corruttivo non è più subordinata al verificarsi di detto "nocumento"; (ii) è stato introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.) ampliando in questo modo anche il novero delle condotte sanzionabili, posto che con detta riforma viene ora punita anche la mera offerta o promessa di denaro o altra utilità; (iii) in base al nuovo art. 2635-ter c.c. è previsto che la condanna per il reato di corruzione tra privati e per istigazione alla corruzione comporti in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici

- reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231);
- reati contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-quater.1 e dall'art. 25-quinquies D.Lgs. 231)¹⁰;
- reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-sexies D.Lgs. 231)¹¹;
- reati transnazionali, quali ad esempio l'associazione per delinquere, i reati di criminalità organizzata (ad esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'art. 24-ter del D.Lgs. 231) ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità"¹²;
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

¹⁰ L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) (art. 600-quater1 (pornografia virtuale) e art. 609-undecies (adescamento di minori). L'art. 25-quater.1 è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

¹¹ L'art. 25-sexies è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

¹² I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel D.Lgs. 231 ma tale normativa è ad essi applicabile in base all'art.10 della legge 146/2006. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Con l'entrata in vigore, in data 7 gennaio 2017, della Legge 236/2016 è stato introdotto nel Codice Penale il nuovo articolo 601-bis (i.e., "Traffico di organi prelevati da persona vivente"), cui è stata estesa la disciplina dell'articolo 416, comma 6, c.p. (i.e., "Associazione per delinquere"). La scelta del legislatore è stata quella di inserire l'art. 601-bis c.p. nel D.Lgs. 231 limitatamente alle ipotesi di reato scopo ex articolo 416, comma 6, senza in ogni caso prevederne la mera punibilità.

personali gravi colpose richiamati dall'art. 25-septies D.Lgs. 231)¹³;

- reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25-octies D.Lgs. 231)¹⁴;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231)¹⁵;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231)¹⁶;
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231 come recentemente modificato dalla legge 68/2015)¹⁷;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies

¹³ L'art. 25-septies D.Lgs. 231 è stato introdotto dalla legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

¹⁴ L'art. 25-octies è stato introdotto nel D.Lgs. 231 dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 231/07, e recentemente modificato dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) ed autoriciclaggio (art. 648-ter 1. c.p.).

¹⁵ L'art. 25-novies è stato introdotto con Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione del decreto degli artt. 171 primo comma lett. a), terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della L. 22 aprile 1941 n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

¹⁶ L'art. 25-decies è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 l'art. 377-bis del codice penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

¹⁷ L'art. 25-undecies è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: 1) art. 137 D.Lgs. 152/2006 (TU Ambiente): si tratta di violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, di controlli e di comunicazioni alle Autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; 2) art. 256 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; 3) art. 257 D.Lgs. 152/2006: si tratta di violazioni in materia di bonifica dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; 4) art. 258 D.Lgs. 152/2006: si tratta di una fattispecie delittuosa, punita a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 5) artt. 259 e: si tratta di attività volta al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; 6) art. 260 bis D.Lgs. 152/2006: si tratta di diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; 7) art. 279 D.Lgs. 152/2006: si tratta delle ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", sono stati introdotti nel novero dei reati-presupposto ex D.Lgs. 231 le seguenti fattispecie di reato: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); e Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).

D.Lgs. 231)¹⁸;

- reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231)¹⁹;
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231)²⁰;
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231)²¹;
- reato di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231)²².

¹⁸ L'art. 25-duodecies è stato introdotto dall'art. 2 del D.Lgs 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 l'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in base al quale datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa e, infine, se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

¹⁹ L'art. 25-terdecies è stato inserito dall'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 il delitto di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 che si configura in caso di (i) propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero (ii) istigazione a commettere o di commissione di atti di discriminazione e/o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ai fini dell'integrazione del reato, è necessario che la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e siano fondati, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

²⁰ L'art. 25-quaterdecies è stato inserito dalla Legge n. 39/2019, che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 i seguenti reati presupposto: frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989), esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

²¹ L'art. 25-quinquiesdecies è stato inserito dalla Legge n. 157/2019, che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 i seguenti reati presupposto: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000), introdotto con D.Lgs. n. 75/2020; omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000), introdotto con D.Lgs. n. 75/2020; indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000), introdotto con D.Lgs. n. 75/2020.

²² L'art. 25-sexiesdecies è stato inserito dal D.Lgs. n. 75/2020, che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231 i seguenti reati presupposto: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973); contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973); contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973); contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973); contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973); contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973); contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973); circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);

3) ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE CAUSA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 6 del D.Lgs. 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver *"adottato ed efficacemente attuato"*, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione e di gestione"* (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell'art. 7 del D.Lgs. 231) *idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*. La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne la segnalazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA") e/o all'Amministratore delegato dell'aggiornamento. Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati "**Modelli(o)**"), ex. art. 6 commi 2 e 3 del D.Lgs. 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231;
- prevedere specifici protocolli o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" oppure "**OdV**");
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, l'art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231 stabilisce che il Modello debba prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 - in vigore a decorrere dal 15 luglio 2023 - i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare di cui sopra.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente "non risponde se prova" che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il

associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973); altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973); circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

suo aggiornamento è stato affidato ad un OdV dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi è stata omessa o insufficienza vigilanza da parte dell'OdV in ordine al Modello;
5. nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "onnipotente", che elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

4) DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI UMBRA ACQUE S.P.A.

Umbra Acque è, allo stato, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue) nei 38 comuni degli Ambiti Territoriali Integrati n° 1 e 2 (già A.T.O. Umbria 1) della Regione Umbria; è dalla sua nascita una società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico, il cui socio privato industriale è stato scelto all'esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica europea nel rispetto della normativa vigente applicabile.

Nel 2015, il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA") ha approvato di procedere all'acquisizione di quote di partecipazione di Ingegnerie Toscane S.r.l. e di Aquaser S.r.l. (in misura dell'1% ciascuna).

Umbra Acque, nell'ambito delle attività che ne caratterizzano lo statuto sociale, effettua:

- studi di fattibilità e progettazione di sistemi idrici, fognari, impianti di potabilizzazione e depurazione;
- costruzione, gestione e manutenzione reti di impianti idrici, fognari e depurativi;
- monitoraggio e ricerca delle perdite idriche;
- relazioni con la clientela;
- misurazione e fatturazione consumi;
- analisi di laboratorio;
- controllo di qualità;
- installazione di case dell'acqua nel territorio.

Per consentire un più efficace perseguimento della propria *mission* aziendale, Umbra Acque ha adottato quali strumenti di *governance* il Codice Etico, il presente Modello ed il Sistema di gestione integrato di sicurezza, salute e ambiente. Il Modello non rappresenta solo uno strumento necessario per prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, ma anche un'importante strumento di *governance* affinché Umbra Acque persegua e implementi i propri obiettivi di mercato, vedendosi riconosciuti i benefici previsti dalla legge nel caso in cui un soggetto destinatario del presente Modello commetta un reato tra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001.

La Società, inoltre, riconosce e promuove i principi di responsabilità sociale d'impresa, considerando le proprie attività economiche nell'ambito dei principi di sostenibilità sociale, ovvero in base ad un'idea di sviluppo secondo la quale le esigenze di efficienza economica e di legittimo profitto devono essere coerenti con la tutela ambientale, lo sviluppo sociale, il bene comune e la creazione di valore per i diversi *stakeholder* coinvolti.

4.1) La realtà organizzativa di Umbra Acque

Umbra Acque è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, di cui uno con funzione di Presidente (di seguito anche "Presidente") ed uno di Amministratore delegato.

All'Amministratore delegato sono stati attribuiti ampi poteri attinenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, oltre ad una serie di poteri da esercitare congiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione, oltre ai compiti previsti dall'art. 2381 c.c., tra i più rilevanti poteri assegnati risultano l'approvazione del *business plan* e del *budget* annuale. Sulla base dell'organigramma aziendale, la struttura organizzativa di Umbra Acque prevede che:

(i) riportino al CdA le seguenti Unità/Strutture Organizzative:

- Internal Audit.

(ii) riportino al Presidente le seguenti Unità/Strutture Organizzative:

- Societario;
- Relazioni Esterne e Comunicazione Istituzionale.

(ii) riportino direttamente all'Amministratore delegato le seguenti Unità/Strutture Organizzative:

- DPO;
- ICT/BPI;
- Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Servizi ai Clienti;
- Qualità del Servizio;
- Servizi al Business;
- Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Servizi Legali e Affari Generali;
- Servizi alle Persone;
- Gestione Operativa;
- Investimenti e Tutela della Risorsa Idrica.

La Società attribuisce grande valore al rispetto della normativa anticorruzione e del proprio Codice Etico; si è dotata, infatti, di specifici presidi di controllo e procedure volti a contrastare la corruzione, sia attiva che passiva, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Le funzioni di datore di lavoro (in seguito anche "**Datore di Lavoro**") sono state attribuite all'Amministratore delegato tramite apposita nomina nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di

legge.

Il Datore di Lavoro ha, a sua volta, il potere di delegare, con le modalità, le condizioni e le forme di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, i propri compiti in materia di sicurezza a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate.

La società si è dotata di un Collegio Sindacale composto da 5 membri, di cui due supplenti, ed ha affidato ad una società di revisione l'incarico di Revisore Legale.

4.2) Gli strumenti di Governance di Umbra Acque

I principali strumenti di *governance* di cui Umbra Acque si è dotata, possono essere così riassunti:

- lo Statuto che, oltre a descrivere l'attività svolta dalla Società, contempla diverse previsioni relative al governo societario;
- il sistema delle procure e deleghe attribuite ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai vari procuratori nominati;
- l'organigramma e le disposizioni organizzative;
- il Codice Etico e le procedure aziendali, che regolano i principali processi nell'ambito delle varie attività svolte dalla Società;
- il Modello della Società, adottato con delibera del CdA n. 2 del 30 marzo 2011 e sottoposto a successivi aggiornamenti.

Il Modello, nel corso del 2018, durante un aggiornamento relativo alle nuove fattispecie criminose inserite dal legislatore nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, nonché alla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (cosiddetto "*whistleblowing*"), è stato sottoposto ad una complessiva revisione, tenendo anche in considerazione l'istituzione della funzione Internal Audit da parte della Società; l'obiettivo è stato quello di proseguire nella progettazione di un sistema integrato di *compliance* aziendale, nell'ambito del quale il Modello sia il fulcro del Sistema di Controllo Interno.

A tale riguardo, è previsto il tempestivo coinvolgimento dell'OdV, tramite i canali di comunicazione individuati dalla Società nel successivo paragrafo 6.4, per tutte le questioni legate al corretto recepimento del Modello, a sue presunte violazioni, nonché ad eventuali violazioni delle regole riflesse nelle procedure aziendali oltretutto della legge.

Nel corso del 2020, in occasione dell'aggiornamento del Modello per l'introduzione dei reati tributari e del recepimento della cd. "diretta PIF" nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, si è proceduto inoltre ad un aggiornamento complessivo del *risk assessment*, con l'obiettivo di uniformare la modalità di valutazione del rischio dei diversi processi aziendali.

Nel corso del 2021 sono state inserite all'interno del Modello le "Misure organizzative per la prevenzione dei reati di corruzione passiva e degli altri delitti verso la Pubblica Amministrazione",

strumento organizzativo e di controllo adottato da Umbra Acque per prevenire la commissione dei reati corruttivi in danno alla Società.

Nel corso del 2023, in occasione dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in G.U. 15/03/2023, n. 63) - che ha disposto con l'art. 23, comma 1, lettera b) l'abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231 e la modifica del comma 2 bis del medesimo articolo - si è proceduto ad un aggiornamento del sistema di gestione delle segnalazioni whistleblowing con l'obiettivo di adeguarsi a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing stesso.

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'ente, come previsto dall'art. 6, comma 2 lett. b, del D.Lgs. 231.

4.3) Il Codice Etico

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico (di seguito anche "Codice"), il quale contiene i principi etici generali, che UA riconosce come propri, ai quali devono essere ricondotte tutte le pratiche aziendali, specifica le regole di comportamento cui la società riconosce valore etico positivo, definisce i modi di attuazione e di controllo del Codice stesso.

Umbra Acque si impegna a promuovere la diffusione, la conoscenza ed il rispetto dei principi generali e le norme etiche indicate nel Codice, affinché i principi e i comportamenti prescritti costituiscano pilastri di una cultura d'impresa ispirata allo sviluppo sostenibile e orientino quotidianamente la condotta aziendale.

Il Codice Etico è reso noto - attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale - a tutti i destinatari, ossia a tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di Umbra Acque, siano essi amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori a vario titolo, consulenti, controparti, clienti e partner commerciali, ovvero tutti gli *stakeholder* interni ed esterni. Taluni dei principi generali del Codice rimandano ad una condotta etica e prescrivono, tra l'altro, di operare correttamente, evitare conflitti di interesse, assicurare l'accuratezza e l'integrità delle informazioni e proteggerne la riservatezza. Il Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso, esprimendo, tra l'altro, linee e principi di comportamento che consentono di prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231.

Qualsiasi violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, che abbiano rilevanza ai fini del presente Modello, dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza tramite i canali di comunicazione previsti dalla Società; laddove la violazione abbia rilevanza ai sensi di quanto previsto nella Policy Whistleblowing, dovrà essere inviata tramite i canali di segnalazione ivi disciplinati.

5) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

5.1) Premessa

L'adozione del Modello da parte di Umbra Acque, oltre a rappresentare uno strumento di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, rappresenta un atto di responsabilità sociale sia nei confronti dei portatori di interessi (azionisti, dipendenti, clienti, fornitori) che nei confronti della collettività ed una affermazione dei valori etici in cui Umbra Acque crede fermamente.

Nell'adozione del proprio Modello, Umbra Acque ha preso come spunto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, (le "Linee Guida Confindustria") nonché le elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di D.Lgs. 231.

5.2) Il progetto per la realizzazione del proprio modello

L'adozione del presente Modello ha comportato l'effettuazione di una identificazione e valutazione delle aree e dei processi sensibili aziendali.

Nello specifico, in linea con quanto sopra, il progetto ha previsto la realizzazione di tre fasi operative distinte:

FASE I - Identificazione delle Aree Sensibili (*Risk Assessment*), ossia analisi - attraverso interviste con il personale della Società e verifica della documentazione rilevante - del contesto aziendale finalizzata a evidenziare in quali attività/funzioni della Società si possono verificare illeciti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231;

FASE II - *Gap Analysis*, ossia valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei relativi presidi di tutela ai fini di prevenire tali illeciti, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa 231) con le effettive modalità di svolgimento delle attività realizzate in concreto dalla Società, così come tracciate dalla prassi aziendale. A seguito di tale confronto è stato redatto un documento di *Gap Analysis* disponibile presso gli archivi della Società in cui si identificano le ulteriori necessarie misure/regole da adottarsi al fine di rendere il sistema dei presidi pienamente in linea con il disposto di cui al D.Lgs. 231;

FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno, consistente nella preparazione e adozione del Modello ai sensi del D.Lgs. 231.

(5.2.1) FASE I - Identificazione delle "Aree Sensibili" (*Risk Assessment*)

La Fase I del progetto è consistita nell'analisi delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231 (di seguito "attività sensibili") e delle aree, funzioni e ruoli aziendali coinvolti, anche attraverso una serie di interviste condotte con i manager, amministratori e dirigenti della Società. Tale attività ha consentito di individuare, per ogni area/attività sensibile individuata, le modalità di svolgimento, le funzioni, i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti e gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231.

È stato svolto, altresì, un esame della documentazione societaria al fine di meglio comprendere l'attività e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

(5.2.2) FASE II - Gap Analysis

Per i processi sensibili, è stato elaborato un documento di *Gap Analysis*, mettendo a confronto le regole generali contenute nel Modello Organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa del D.Lgs. 231) con le effettive modalità di svolgimento delle attività svolte in Umbra Acque.

Il documento di *Gap Analysis* è finalizzato a rilevare gli *standard* di controllo che devono essere adottati e/o migliorati e comunque necessariamente rispettati per consentire alla Società di instaurare un'organizzazione che consenta di evitare la commissione di reati.

Gli *standard* di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Segregazione dei compiti*: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo;
- *Regolamentazione*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- *Poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- *Tracciabilità*: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

Oltre ai principi generali sopra elencati, in relazione alle singole attività, sono indicate procedure operative di controllo specifiche volte a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

(5.2.3.) FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno

Lo svolgimento della Fase III del progetto ha previsto lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:

- Adozione delle misure indicate nel documento di *Gap Analysis*;
- Revisione e aggiornamento delle procedure esistenti, predisposizione di nuove procedure idonee alla prevenzione dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231;
- Analisi e aggiornamento del sistema disciplinare e sanzionatorio della Società;

- Affidamento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza;
- Implementazione del sistema relativo ai flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato predisposto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231, articolato in tutte le sue componenti, approvato dal CdA a marzo 2011, successivamente aggiornato e modificato, nella sua struttura, nel corso degli anni.

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal D.Lgs. 231.

Il Modello è suddiviso (i) nella presente "**Parte Generale**", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello, quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, (ii) nella "**Parte Speciale**" il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle aree sensibili con la previsione dei relativi presidi (per esempio, il Codice Etico e le procedure di controllo rispetto ad attività considerate potenzialmente a rischio di commissione di reato ex D.Lgs. 231), e (iii) negli Allegati al Modello.

La Fase III del progetto si è conclusa con lo svolgimento delle seguenti attività:

- Formazione e Comunicazione al Personale;
- Diffusione del Codice Etico aziendale e del Modello.

(5.2.4.) Approvazione formale del Modello e nomina dell'OdV

L'approvazione formale della prima versione del Modello e la nomina iniziale dell'OdV è avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30 marzo 2011.

Poiché il Modello è un atto emanato dai vertici aziendali, resta naturalmente al Consiglio di Amministrazione, pur nel rispetto del ruolo dell'OdV ed eventualmente su proposta di tale organo, la responsabilità di svolgere un ruolo propulsivo nell'assicurare il recepimento e il rispetto del presente Modello, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti correttivi o evolutivi dello stesso. Ne consegue che le successive modifiche e integrazioni sostanziali sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società, eventualmente su proposta dell'OdV.

Si intende per sostanziale l'adeguamento del documento in seguito a riorganizzazione della struttura aziendale, a variazioni/aggiornamenti legislativi che comportino una modifica delle aree di rischio, a cambiamenti nelle regole e principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Per le altre modifiche che non richiedano un'attività di valutazione del rischio, che siano dunque di natura non sostanziale e meramente tecnico/sistematiche, può provvedere direttamente l'Amministratore delegato.

Tali modifiche verranno comunicate al CdA con cadenza massimo annuale e da questo ratificate o

eventualmente integrate o modificate.

La pendenza della ratifica non priva di efficacia e di validità le modifiche adottate nel frattempo.

6) ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1) Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento

Come si è detto, l'art. 6 del D.Lgs. 231 individua un ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento". Si tratta di un organo della Società che va posto in posizione di assoluta terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società, in particolare a quelli di amministrazione e gestione.

I requisiti che l'OdV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni - come confermato dalla migliore dottrina e dalla più recente giurisprudenza - sono:

- a) **Autonomia e indipendenza:** l'OdV deve essere possibilmente a composizione esterna (o essere almeno presieduto da un soggetto esterno), deve essere provvisto di compiti operativi e deve avere solo un rapporto di staff e non di subordinazione gerarchica con il vertice operativo aziendale;
- b) **Professionalità nell'espletamento dei propri compiti:** a tal fine i componenti del suddetto organo devono possedere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile all'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di reati, individuare le cause di quelli già commessi, nonché verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- c) **Continuità di azione:** tale requisito esclude la saltuarietà o sporadicità dell'attività dell'OdV;
- d) **Onorabilità e assenza di conflitti di interessi:** per i quali requisiti si rinvia al successivo paragrafo 6.3.

6.2) Funzioni e poteri dell'OdV

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 231 e tenuto conto delle indicazioni delle principali linee guida, le funzioni svolte dall'OdV possono essere così schematizzate:

- **Verifica e vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza dei comportamenti concreti tenuti da soggetti apicali e sottoposti con il Modello;
- **Valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della Società al fine di evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di proposizione agli organi aziendali di

aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e dell'eventuale evolversi del disposto normativo.

- **Aggiornamento del Modello**, attività che consiste nel proporre al Consiglio di Amministrazione l'adeguamento del Modello in tutti i casi in cui si renda necessario o opportuno migliorarne l'efficacia a seguito di modifiche alla legislazione, alla struttura della Società e/o all'evoluzione giurisprudenziale.
- **Informazione e formazione sul Modello**, attività che consiste nel promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni.
- **Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV**, funzione che permette all'OdV di relazionarsi con tutti gli organi societari, il personale ed i terzi e di mantenersi costantemente aggiornato in merito agli eventi della Società.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri e verbali, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute²³, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione²⁴ formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Nell'ambito delle **attività connesse alla verifica ed alla vigilanza sul Modello**, l'OdV deve:

- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- monitorare l'attività aziendale, inclusa la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente, effettuando verifiche periodiche e straordinarie.

A tali fini, l'OdV ha il compito di monitorare l'attività aziendale, effettuando tutte le verifiche ritenute più opportune, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle periodiche, programmate, straordinarie e mirate, nonché i relativi follow-up, secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo stesso OdV nel proprio regolamento e da questo adottato. Tale regolamento conterrà, inoltre, le regole specifiche relative alla convocazione delle riunioni dell'OdV e la disciplina delle attività svolte da tale organo.

²³ Segnalazioni che non riguardano la disciplina di cui al Decreto Whistleblowing.

²⁴ Laddove pertinente alle segnalazioni whistleblowing, nel rispetto di quanto previsto nella Policy Whistleblowing.

L'OdV deve curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore delegato, o alle funzioni di volta in volta competenti, l'adeguamento dello stesso in tutti i casi in cui si renda necessario o opportuno migliorarne l'efficacia, anche in considerazione di:

- eventuali sopraggiunti interventi normativi;
- variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale;
- riscontrate significative violazioni o disfunzioni del Modello.

Per quanto attiene **l'Informazione e la Formazione sul Modello**, l'OdV ha il compito di:

- promuovere e monitorare costantemente le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, per brevità, "Destinatari");
- promuovere e monitorare, con la dovuta continuità e completezza, le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

A titolo esemplificativo, l'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone o di cui si avvale, ha facoltà:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad esempio, consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di team multifunzionali, in particolare della Funzione Internal Audit.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nell'attività.

Infine, oltre alle funzioni sopra richiamate, l'OdV come da Delibera del CdA n. 7 del 24 settembre 2013 svolge anche compiti e funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., relativi Decreti Legislativi attuativi (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.) e Linee Guida dell'ANAC, per gli adempimenti da porre in essere a tutela della Società ed attesta l'assolvimento degli obblighi in materia ove applicabili ad Umbra Acque quale società a partecipazione mista pubblico-privata non a controllo pubblico già dotata di un proprio Sistema 231.

Al fine di agevolare il più corretto espletamento delle attività al riguardo e garantire l'idoneo raccordo tra OdV e la Società, quest'ultima con Disposizione Organizzativa n. 3 del 31 gennaio 2018 ha provveduto a nominare un proprio Responsabile Interno per il controllo e il monitoraggio dei dati sulla trasparenza con il compito di coadiuvare l'OdV nel ruolo e nelle attività dallo stesso svolti in materia di anticorruzione e trasparenza, raccordandosi e supportando l'Organismo medesimo nell'espletamento degli adempimenti da porre in essere a tutela della Società.

Da ultimo, l'OdV svolge i compiti di gestione delle segnalazioni whistleblowing che pervengono alla Società mediante i canali interni di segnalazione come meglio disciplinati nella Policy Whistleblowing.

6.3) Identificazione dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231, individua e nomina il proprio OdV, organo collegiale composto da tre membri, di cui due esterni, tra cui viene indicato anche il Presidente, professionista qualificato esterno a Umbra Acque.

I due componenti esterni dell'OdV sono scelti tra professionisti qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

I componenti dell'OdV devono possedere, al momento della nomina e fino al termine dell'incarico,

i seguenti requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana o situazioni ad essa equiparate secondo la normativa vigente;
- b. pieno godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza;
- c. non avere condanne, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- d. non avere condanne, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati di cui all'art. 3 co. 1 L. 97/2001 e s.m.i. o per uno degli altri reati previsti dal Capo I Titolo II Libro II del Codice Penale, nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dell'interdizione temporanea la cui durata sia ancora vigente al momento della dichiarazione ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo;
- e. essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- f. non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile;
- g. non ricadere nell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- h. non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con Umbra Acque S.p.A., o in rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con i componenti degli organi sociali e i vertici di Umbra Acque S.p.A.

L'OdV è dotato di una propria provvista finanziaria annua approvata dal CdA della Società, in sede di nomina, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti e attività; è inoltre assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate, tra il personale della Società. La durata di carica dei suoi componenti è allineata alla durata di carica dei componenti del CdA verso cui risponde.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza o intervenissero dimissioni di uno dei membri, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, che provvede alla nomina di un sostituto.

Il possesso dei requisiti generali sopra indicati è esteso anche alle risorse di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'incarico conferito ai membri dell'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

Con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti.

L'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in

merito all'efficacia e all'applicazione del Modello. Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni aziendali e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

I dipendenti della Società sono tenuti a collaborare con l'OdV nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

6.4) Il flusso informativo verso l'OdV

L'obbligo di informazione all'OdV di cui all'art. 6 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231 (che prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli) - da effettuarsi tramite email all'indirizzo odv@umbraacque.com - è concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

La violazione di tale obbligo di informazione comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello al paragrafo 8.

Nella specie, le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti nell'elenco reati presupposto D.Lgs. 231;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Tutte le funzioni della Società hanno un obbligo generale di segnalazione all'OdV di ogni anomalia o circostanza insolita riscontrata nello svolgimento delle proprie attività che possano rilevare ai fini delle responsabilità di cui al D.Lgs. 231 (Obbligo Generale di Segnalazione all'OdV, di seguito "OGS").

Oltre a quanto previsto dall'OGS, dai rapporti e dalla documentazione di cui sopra, tutti i dipendenti, i collaboratori e l'Organo Amministrativo della Società trasmettono senza indugio all'OdV quanto segue:

- qualsivoglia richiesta di informazioni o ordine di esibizione di documentazione

proveniente da qualunque pubblica autorità (ad es. autorità giudiziaria, forze dell'ordine, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Banca d'Italia, etc.) direttamente o indirettamente ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231;

- mutamenti previsti nella struttura organizzativa delle funzioni/divisioni della Società o modifiche alle procedure organizzative applicate all'interno di esse. Trattasi di informazioni da far pervenire all'OdV dopo la loro adozione;
- il testo finale approvato di ogni procedura organizzativa;
- copia delle deleghe e sub-deleghe di funzioni e delle procure rilasciate nella Società.

I flussi informativi verso l'OdV, per quanto concerne le attività a rischio, sono indicati nella Parte Speciale del Modello in corrispondenza di ciascuna area di rischio e nell'allegato 6 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza del Modello.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, i flussi informativi verso l'OdV sono così regolati e comprendono:

- copia delle decisioni relative a operazioni straordinarie (ad es., fusioni, acquisizioni, scissioni societarie, cessioni d'azienda) o ad operazioni che comportino modifiche della struttura organizzativa della Società e, dunque, aggiornamenti dell'analisi dei rischi-reato della Società, qualora non coperte da necessità di riservatezza;
- qualsivoglia segnalazione allo stesso pervenuta, relativa all'applicazione del D.Lgs. n. 231;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai responsabili di funzione e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231;
- relazioni su procedimenti disciplinari attivati dalla Società e sanzioni applicate all'esito del procedimento, anche in relazione alle segnalazioni pervenute ai sensi del Decreto Whistleblowing, con la specifica delle ragioni che ne hanno legittimato l'irrogazione, nonché eventuali decisioni di archiviazione di un procedimento disciplinare o di non irrogare sanzioni e le relative ragioni.

Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso gli uffici dell'Organismo. L'OdV potrà indicare ulteriori flussi necessari all'espletamento della propria attività.

6.5) Whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231, così come modificato dal Decreto Whistleblowing, la Società ha adottato un sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing disciplinato nella Policy Whistleblowing allegata a cui si fa rinvio. La violazione di quanto ivi disciplinato comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello al paragrafo 8.

6.6) Il riporto da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'OdV effettua una costante e precisa attività di *reporting* agli organi societari, in particolare relazionando per iscritto, con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione, a cui è affidato un ruolo propulsivo nell'ambito dell'attività di diffusione della *compliance* aziendale, sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da eseguire al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la ricezione di segnalazioni whistleblowing considerate infondate e/o irrilevanti per la Disciplina Whistleblowing²⁵;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali, nell'ambito delle attività svolte, tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri dell'OdV, da tenersi regolarmente con la cadenza che sarà determinata nel regolamento dell'OdV, ma comunque non inferiore ad un incontro per trimestre, devono essere verbalizzati e le copie dei verbali sono conservate a cura del membro interno dell'Organismo di Vigilanza.

6.7) Le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da Umbra Acque, anche degli ulteriori e specifici *standard* di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia ai componenti dell'OdV e alle loro risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'OdV nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

²⁵ Laddove emergano elementi di particolare urgenza o rilevanza il reporting avverrà ad evento.

- assicurare la realizzazione delle attività attribuite all'OdV con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di Umbra Acque;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali Umbra Acque intrattiene, o potrebbe verosimilmente intrattenere, rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno all'azienda;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV nella gestione delle segnalazioni whistleblowing, si richiama quanto previsto nella Policy Whistleblowing.

7) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- per il personale della Società neo-assunto, trasmissione tramite email e/o consegna *brevi manu* e/o consegna penna USB;
- pubblicazione nella pagina Intranet della Società, accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello e del Codice Etico; a tal fine la Società inserisce nei contratti con propri collaboratori esterni, fornitori e appaltatori, una clausola che impegni tutte le controparti al rispetto del Codice Etico e del Sistema 231 adottato dalla Società, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'OdV provvede a curare l'organizzazione, almeno una volta all'anno e, comunque, ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali

aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare dipendenti della Società, il Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati. In alternativa, potranno essere organizzati corsi di formazione specifica su piattaforme gestionali specialistiche, come formazione *e-learning*, *webinar*, ecc.

Quanto alla diffusione, informazione e formazione relativa alla disciplina di cui al Decreto Whistleblowing, nonché a quanto previsto nella Policy Whistleblowing, si rinvia a quest'ultima.

8) LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

L'efficace attuazione del Modello è assicurata anche dalla previsione e predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231, e, in generale, delle policy aziendali.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dalla instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Le sanzioni disciplinari potranno quindi essere applicate dalla Società ad ogni violazione del presente Modello (composto dalla Parte Generale, Parte Speciale, dal Codice Etico nonché dalla Policy Whistleblowing²⁶) indipendentemente dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito di un processo penale avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Le sanzioni adottate saranno per misura proporzionate e adeguate e verranno comminate a prescindere da un eventuale procedimento penale.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Società ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrativa per la Società. Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare. Inoltre, si rende noto che l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento giudiziario.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa vigente e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Gas Acqua (CCNL).

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 - o dell'art.

²⁶ In particolare, si richiama il par. 6.6. della Policy Whistleblowing.

1456 - del Codice civile.

8.1) (a) lavoratori dipendenti – (b) dirigenti

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società osservando le procedure interne previste dal Modello e dalla legge.

(a) In particolare, in caso di violazioni commesse da parte dei *dipendenti*, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL vigente del settore Gas-Acqua, il dipendente potrà incorrere nelle sanzioni ivi previste.

Inoltre, nel caso in esame, tipo e intensità delle sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui voglia sanzionare disciplinarmente un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni. La sanzione è irrogata nel caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

In particolare, come previsto dal CCNL del settore Gas-Acqua all'art. 21:

- verrà comminata la sospensione da uno fino a dieci giorni, secondo un criterio progressivo di proporzionalità alla gravità della mancanza, a quei lavoratori che violino in modo non grave le procedure interne previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o pongano in essere un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, e che non siano così gravi da rendere applicabile il licenziamento senza preavviso, nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, rechino un danno all'azienda o pongano in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato.

(b) Ai *dirigenti* sono applicate le misure più idonee in applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nel rispetto del procedimento descritto al precedente punto

(a).

A seconda della gravità della condotta, le suddette sanzioni potranno inoltre essere applicate ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti che violino le misure poste a tutela di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o violazioni del presente Modello (ad esempio, compimento di atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa ovvero rivelazione dell'identità del segnalante) ovvero che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o violazioni del presente Modello che si rivelino infondate.

8.2) Consiglio di Amministrazione

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dal Consiglio di Amministrazione, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti del caso.

Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ex artt. 2392 e ss. c.c., si applicano le seguenti sanzioni:

- ✓ clausola penale (per un ammontare non superiore al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione) in ipotesi di:
 - violazioni non gravi di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello;
 - tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca di una o più deleghe in ipotesi di:
 - grave violazione di regole procedurali o comportamentali previste dal Modello che configurino un grave inadempimento;
 - tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca della carica ex art. 2383 c.c., con preventiva rinuncia dell'amministratore al risarcimento dei danni, in ipotesi di:
 - violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto organico.

A seconda della gravità della condotta, le suddette sanzioni potranno inoltre essere applicate ai componenti del Consiglio di Amministrazione che violino le misure poste a tutela di coloro che effettuano segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o violazioni del presente Modello (ad esempio, compimento di atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa ovvero rivelazione dell'identità del segnalante) ovvero che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o violazioni del presente Modello che si rivelino infondate.

8.3) Collaboratori esterni e terze parti

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possono comportare, a giudizio delle strutture organizzative aziendali e sentito l'OdV, pregiudizio alla Società, saranno sanzionati con la risoluzione in danno del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

9) I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle indicate nel *Risk Assessment* (allegato 4 al Modello) nonché nell'elenco dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (allegato 1 al Modello).